

DITTA EDILIZIA MASTRODONATO

Procedura verifica di assoggettabilità a VIA. Prot. n. 32730 del 21 dicembre 2018 Comune di Gravina in Puglia.

Oggetto: Richiesta di Verifica di assoggettabilità a VIA relativa alla proroga alla coltivazione di cava sita in catasto al foglio 87 particelle 63 e 64 (ex 54) – Ditta Edilizia Mastrodonato s.r.l. –

IL DIRIGENTE

in merito all'oggetto,

visto il D. Lgs. 152/06 s.m.i.; _

vista la L.R. n.11/2001 e ss.mm.ii.;

vista la L.R. n. 44/2012 come modificata dalla L.R. n. 4/2014;

visto il R.R. n. 18/2013 come modificato dal R.R. n. 16/2015;

vista l'istanza pervenuta a mezzo PEC con protocollo n. 21450 del 24/08/2018 relativa alla ditta Edilizia Mastrodonato srl, con la quale si chiede il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa alla proroga della coltivazione di cava sita in catasto al foglio 87 particella 63 e 64 (ex 54);

visti i relativi allegati tecnici, a firma dell'Ing. Saverio Mastrodonato e del Geol. Massimiliano Marroccoli;

vista la pubblicazione dell'avviso di deposito degli atti, relativi alla procedura di, verifica di assoggettabilità a VIA, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 27/09/2018; accertato che non sono pervenute osservazioni entro, i prescritti termini di 45 gg dalla data di pubblicazione;

verificato che in materia ambientale, l'area in questione risulta:

- non ricadere in zona dichiarata SIC-ZPS;
- non ricadere in zona protetta regionale ex L.R. n. 19/97 e statali ex L. 394/91;
- non ricadere in zone ATE e ATD come individuate dal PUTT/p;
- non essere sottoposta a tutela dall'approvato PPTR in relazione ai BP, così come individuati dallo stesso piano, ma essere interessata dagli Ulteriori Contesti Paesaggistici, in particolare dai cosiddetti *Coni Visuali*;
- non essere indicata come area sottoposta a vincoli nella carta giacimentologica regionale;
- non rientrare in aree a rischio idraulico e geomorfologico, come individuate dal PAI Basilicata;

verificato, altresì, che l'art. 21 NTA del PRG del Comune di Gravina in Puglia, alla lettera e), prevede la possibilità di coltivare cave nelle zone agricole E1, ZTO ove rientra l'area in oggetto;

dato atto che il presente provvedimento è di competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e che il medesimo non comporta adempimenti contabili,

letto il parere n. 30 del 27.11.2018 della Commissione Locale per il Paesaggio, reso all'unanimità dei Commissari presenti, espresso sulla scorta della documentazione presentata dalla ditta istante, che ha evidenziato *<che si intende prorogare la coltivazione della cava di pietra calcarea regolarmente autorizzata con decreti nn. 23/98 e 40/02 senza ulteriori ampliamenti o modifiche di quanto già autorizzato.*

Sull'area gravano le seguenti tutele del PPTR:

1) Componenti dei valori percettivi: Coni Visuali (UCP) — art. 88;

L'intervento ricade all'interno dell'ambito paesaggistico "Alta Murgia", figura "La fossa Bradanica", in un'area del paesaggio rurale di Gravina, caratterizzato da una forte interdipendenza e connessione tra le strutture insediative presenti e le strutture paesaggistico-ambientali;

dato atto che la Commissione, *<visti gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale d'ambito e la relativa normativa d'uso (indirizzi e direttive); viste le misure di salvaguardia e di utilizzazione per i coni visuali (di cui all'art. 88 delle NTA); considerato che l'intervento autorizzato con i predetti atti regionali a norma del PUTT/P non ricadeva in ATE e ATD e pertanto non occorre acquisire alcuna autorizzazione; considerato, altresì, che l'art. 106 comma 2/bis delle NTA del PPTR recita: "le istanze per la coltivazione di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti, ricadenti negli UCP, qualora inoltrate al competente servizio regionale prima*

della data di adozione del PPTR, prive dei previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P, completano autorizzativo a norma del PUTT/P medesimo” e che la presente istanza riguarda esclusivamente la proroga e non l’ampliamento, sebbene il PUTT/P non prevedeva alcun vincolo per l’area in esame>;

dato atto, altresì, che la stessa commissione ha ritenuto che *<il progetto di prosecuzione della coltivazione della cava in esame non è suscettibile a procedura di VIA poiché non vi è alcuna modifica dello stato dei luoghi rispetto a quanto già autorizzato ed appare del tutto evidente che la prosecuzione non altera l’incidenza ambientale>*,

DETERMINA

ai sensi e per gli effetti delle LL. RR. n. 11/2001 e n. 4/2014, che il progetto di prosecuzione della coltivazione della cava interessante l’area distinta in catasto al foglio 87 particella 63 e 64 (ex 54) non va sottoposta a procedura di VIA per le stesse motivazioni espresse dalla Commissione locale per il Paesaggio;

ARCHIVIA

la relazione idrogeologico-idraulica, ai sensi dell’art. 4quater co.4 NTA PAI;

ESPLICITA

che il presente parere ambientale non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione eventualmente prevista per legge.

Il presente atto sarà trasmesso alla Regione Puglia, Ufficio Gestione e Controllo PRAE — sportello Unico Attività Estrattive, per la successiva valutazione, atteso che il procedimento autorizzativo è di competenza regionale.

IL DIRIGENTE

Ing. Michele Stasi